

“CAPORALATO” E REPRESSIONE PENALE: APPUNTI SU UNA CORRELAZIONE (TROPPO) SCONTATA*

Alberto di Martino

ABSTRACT

L'Autore si propone di evidenziare, all'esito di un percorso esegetico della fattispecie alternativo a quello finora consolidato in dottrina, come il deficit di efficacia dell'art. 603-*bis* c.p. sia da imputare, ancor prima che a difetti di tecnica legislativa, all'inadeguatezza dello strumentario repressivo penale ad affrontare il fenomeno del caporalato. Invero, le principali censure mosse alla fattispecie – l'inappropriata individuazione del soggetto attivo, l'irragionevole disparità di tutela delle vittime determinata dal combinato disposto con l'art. 22 t.u. imm., nonché la mancata previsione di conseguenze sanzionatorie efficaci sul piano dell'ablazione patrimoniale – potrebbero essere persino superabili in via interpretativa o, comunque, ridimensionate alla luce di un'attenta considerazione del fenomeno sottostante. Semmai, la vera aporia, come rivela la posizione della questione 'preliminare' della meritevolezza di pena delle condotte di intermediazione, è costituita dall'affidare ad una fattispecie assiologicamente ascrivibile al 'nucleo duro' del diritto penale, anziché a politiche pubbliche in campo economico e sociale, il 'governo' d'un vero e proprio "sistema di produzione".

SOMMARIO

1. Introduzione: oggetto e limiti del lavoro. – 2. La norma-manifesto della repressione penale del caporalato e i suoi limiti strutturali. – 2.1. Soggetti attivi: l'omessa menzione del datore di lavoro. – 2.2. (Segue): l'omessa previsione della responsabilità dell'ente collettivo. – 2.3. Soggetti passivi: fra cambiamenti sociali e inappropriate soluzioni di tutela. – 2.4. Sistema sanzionatorio. – 3. Alcuni rilievi per una rimediazione critica. – 3.1. Sulle premesse interpretative generali della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza edita: la premessa del vuoto di tutela. – 3.2. (Segue): il rapporto con le fattispecie di schiavitù e di associazione (note di metodo). – 3.3. Sulla posizione del datore di lavoro. – 3.3.1. Responsabilità diretta a titolo di autore: una ricostruzione alternativa. – 3.3.2. Responsabilità concorsuale (aggravata). – 3.4. Sulla responsabilità degli enti collettivi. – 3.6. Sulla mancata previsione della confisca. – 4. Postilla politico-criminale. – 5. Appendice su un'iniziativa legislativa recentemente presentata.

* Lo scritto è destinato ad un volume a cura di Enrica Rigo, in corso di stampa nella Collana dei "Quaderni dell'Altro diritto", Pacini editore, Pisa.

1.

Introduzione: oggetto e limiti del lavoro.

Il presente contributo ha ad oggetto alcuni aspetti critici della principale fattispecie destinata a reprimere il fenomeno del cd. caporalato, come delineato nelle indagini sociologiche e criminologiche (recenti e meno recenti)¹, cioè l'articolo 603 *bis* del codice penale («Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»), lì introdotto dall'art. 12 del d.l. 13.8.2011 n. 138, convertito in l. 14.9.2011 n. 148 («Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»), contenuto nel Titolo dedicato alle «Misure a sostegno dell'occupazione».

L'indicazione della *sedes materiae* non suona pedante: si tratta bensì dell'ennesimo caso di norma penale inserita nel codice con decretazione d'urgenza – peraltro, nonostante una gestazione non breve e persino meditata² – e, per giunta, mediante un provvedimento con oggetto che si fatica a considerare omogeneo alla materia del divieto. Ma questa non sarebbe una novità degna di speciale considerazione. Fatto è che, per questa discutibile via, la nuova disposizione è insediata in un contesto, quello dei delitti codicistici contro la personalità individuale, destinato a reprimere le più gravi forme di criminalità che il diritto penale possa concepire nell'attuale momento storico: incide sul cosiddetto *Kernstrafrecht*, sul nucleo duro del diritto penale, o, se così si preferisce, sui «delitti naturali», iscrivendovi un nuovo disvalore – dal sapore antico, invero. Proprio lo strumento prescelto (una normativa in tema di sviluppo e politiche dell'occupazione), in relazione al tipo di fattispecie ch'esso veicola, è una (ulteriore) spia di un atteggiamento culturale del legislatore, non importa se o quanto veramente consapevole o solo politicamente strumentale, che val la pena sin d'ora anche soltanto segnalare all'attenzione. Si tratta della convinzione che lo sviluppo economico ed il sostegno all'occupazione, soprattutto in una stagione di sconvolgimenti demografici e cambiamenti non sempre agevolmente monitorabili nelle dinamiche del mercato del lavoro, passino e debbano passare *anche* attraverso il diritto penale.

La novità sta dunque forse in ciò, che anche il diritto penale *nucleare* divenga, come qui, 'regolatorio'³. Non che il sistema penale in generale non aspiri a 'governare', piuttosto che a tutelare beni giuridici in senso 'realistico', soprattutto in materia economica; sembra inedito, tuttavia, che una vocazione regolatoria (nei termini che si cercherà di esplicitare: *infra*, par. 4) sia conferita – seppure in modo indiretto, collaterale, forse irriflesso – ad una fattispecie inserita fra i delitti contro la libertà individuale.

Mentre le norme propriamente regolatorie (o, se si preferisce, a tutela di funzioni) puniscono la violazione procedimentale che infrange un certo assetto di governo su un'area di attività, le norme del diritto penale nucleare tutelano contro offese direttamente recate a beni o interessi 'finali'; presuppongono, se non necessariamente una chiara identificazione dell'interesse od interessi da proteggere, certo una chiara definizione di quali condotte, e realizzate da quali soggetti, sono vietate. Ora, la norma dell'art. 603-*bis* c.p. si rivela invece strabica e distorsiva. Strabica, perché identifica condotte riferibili a soggetti che, almeno secondo la diagnosi corrente ed unanime, non sono quelli che la fattispecie stessa dichiara responsabili, mentre dichiara responsabili soggetti che non possono realizzarle se non relativamente a talune ipotesi, e comunque indirettamente. Distorsiva, correlativamente, perché è un modo distorsivo d'intervenire sul funzionamento del mercato del lavoro (di un certo tipo di lavoro, almeno) quello con il quale – almeno stando alla lettura corrente – sono criminalizzati selettivamente taluni soggetti, che svolgono un ruolo solo strumentale ad un intero modo di produzione i cui attori primari realizzano di fatto e direttamente le condotte assunte come tipiche ma non sono puniti.

Tecnicamente, una lacuna distruttiva, anche perché – complessivamente, e ad onta della vocazione – la fattura tecnica di questa norma, sulla quale tanto sembra puntare il legislatore

¹ Cfr. ad es. A. LEGRANDE, *Uomini e caporali, Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Mondadori, Milano, 2008; L. LIMOCIA, A. LEO, N. PIACENTE, *Vite bruciate di terra, donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997. V. inoltre il Rapporto 2014 dell'Osservatorio Placido Rizzotto per conto della FLAI-CGIL, *Agromafie e Caporalato*, di cui una [scheda sintetica](http://www.flai.it) in: www.flai.it; il [rapporto MEDU](http://www.medu.it).

² Resoconto della gestazione in A. GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015, 119-133.

³ Mi riferisco qui implicitamente all'orientamento di autorevole dottrina anglosassone di applicare al diritto (anche penale) i concetti dei c.d. *regulatory studies*: cfr. in particolare N. LACEY, *Criminalization as Regulation: The Role of Criminal Law*, University of Oxford – Legal Research paper Series n. 50 (July 2012).

anche inseguendo i resoconti massmediatici⁴, è giudicata da opinione pressoché unanime dei commentatori talmente malriuscita, lacunosa e discutibile⁵, da suscitare il dubbio che proprio questi difetti siano all'origine della scarsità di applicazioni giurisprudenziali sinora attestate.

Per vero, è precisamente questa lamentata inidoneità quasi strutturale a richiamare l'attenzione, per via d'un contrasto stridente fra novità dello strumento e difficoltà della sua utilizzazione; ma anche, correlativamente, per lo slittamento di piani cui si assiste, invero al limite della confusione – operativa e politica perché in primo luogo *concettuale* – fra repressione del fenomeno legato allo sfruttamento, governo penale del mercato del lavoro nel suo corretto svolgimento, repressione della servitù, contrasto alla criminalità organizzata. Saranno le «mille facce» del fenomeno, come si ripete⁶, ma giova alla confusione di piani anche un florilegio di strumenti repressivi negli interstizi dei quali, si dice, sembra tuttavia sempre trovare il modo di ficcarsi l'astuzia di una criminalità sfuggente, talvolta addirittura poco percepita dagli attori istituzionali⁷. Cosicché si cede sempre alla tentazione diappare le falle introducendo ennesime norme repressive⁸.

Alla fine, come che sia, riesce davvero difficile capacitarsi dell'insipienza nell'intrecciare tessiture adatte a coglier tutti i pesci nella rete; v'è da chiedersi se la diagnosi sia effettivamente convincente, o non si tratti invece d'altro.

Oggetto del lavoro non sarà dunque una trattazione compiuta né di questa fattispecie, né, più in generale, della gestione penale dell'intermediazione illecita nell'attività lavorativa; la letteratura giuridica e sociologica attesta un'attenzione viva⁹ e trattazioni istituzionali anche ampie non mancano di certo¹⁰. Ci si intende concentrare, invece, su due aspetti, che peraltro rivestono un'importanza centrale per comprendere i meccanismi della repressione penale del caporalato: uno analitico ed uno politico-criminale.

Dal punto di vista analitico, ci si soffermerà soltanto sui principali limiti che, ormai piuttosto pacificamente, i commentatori hanno individuato nella fattispecie di nuovo conio, esponendo sommariamente le critiche che appaiono più qualificanti (par. 2) e sottoponendole a revisione critica (par. 3).

Dal punto di vista politico criminale, si intende qui porre una questione che pare ineludibile proprio per l'affermato scarto fra strumentario penale e sua efficacia; potrà urtare per la sua ruvidità, ma dev'essere onestamente posta: si tratta della questione della meritevolezza di pena. Essa va intesa non già con riferimento alle condotte tipizzate nell'attuale fattispecie e che, descrittivamente, sono riconducibili al cosiddetto 'caporalato grigio', cioè a tutte «quelle prassi di sfruttamento intermedie rispetto alle condotte punibili a norma delle contravvenzioni in materia di somministrazione ed intermediazione di lavoro, ovvero del delitto di riduzione in schiavitù o servitù, di cui all'art. 600 c.p.»¹¹, quanto piuttosto al fenomeno dell'intermediazione in sé e per sé il quale peraltro, proprio per le sue mille facce, non potrebbe che esser considerato in modo *non* unitario dal punto di vista giuridico, anche laddove dal punto di vista socio-criminologico il termine mantenga una sua specifica valenza euristica.

Si tratta di comprendere, in primo luogo, se queste prassi esprimano un disvalore quantitativamente o qualitativamente distinto da quello espresso da altre fattispecie destinate a reprimere intermediazione e/o asservimento della persona che lavora, mediante il lavoro e l'inumanità del suo trattamento complessivo come persona (oltre che come lavoratore); disvalore che non possa esser colto altrimenti.

⁴ Cfr. ad es. si vedano gli articoli pubblicati su www.panorama.it ([clicca qui](#)), www.ansa.it ([clicca qui](#)). Si può inoltre consultare il sito www.redattoresociale.it, con ricerca, ad es., mediante le *tags* "agricoltura, immigrazione, caporalato, braccianti, sfruttamento, disoccupazione" (da ultimo, per un articolo del 27 agosto 2015, [clicca qui](#)).

⁵ Con qualche esagerazione, scrive di 'tradimento' delle finalità perseguite con l'introduzione della stessa norma, A. GIULIANI, *op. cit.*, 141.

⁶ Cfr. l'[intervista](#) ad A. LEOGRANDE, in www.redattoresociale.it.

⁷ Sospetti di caporalato dietro la morte "naturale" di una bracciante italiana (morta nel luglio 2015 nelle campagne di Andria mentre raccoglieva uva) hanno dato avvio a nuove indagini, come riferiscono gli organi di stampa.

⁸ Così per la [proposta di inserire il caporalato come forma di associazione mafiosa](#), in www.redattoresociale.it; per un articolo sul tema, pubblicato in www.ilsecoloxix.it, [clicca qui](#). In dottrina cfr. A. GIULIANI, *op. cit.*, 164.

⁹ A mero titolo d'es.: S. FIORE, (*Dignità degli Uomini e (punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in AA. Vv., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, Napoli 2014, 879; E. LO MONTE, *Osservazioni sull'art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, *ibid.*, 953 ss. e spec. 957-959; V. MUSACCHIO, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2010, 2, 135; S. RIONDATO, *Sul reato di intermediazione di movimenti illeciti di lavoratori extracomunitari migranti*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1991, 1027.

¹⁰ Cfr. in particolare A. GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova 2015.

¹¹ A. GIULIANI, *op. cit.*, 28 (cfr. anche alle pagine 62, 118).

Ma soprattutto, e più radicalmente, dev'essere posta la questione se il diritto penale possa essere legittimamente chiamato a sanzionare l'illecita intermediazione fra domanda ed offerta in un mercato del lavoro nel quale, per un verso, le regole extrapenali pongono ostacoli a quello stesso incontro (ed allora ci si deve chiedere se non siano per avventura quelle stesse regole a produrre un effetto di fuoriuscita dalla legalità, rivelandosi esse stesse criminogene, sia pure rispetto ad un numero statisticamente limitato di casi, quelli degli stranieri illegali)¹²; e nel quale, per altro verso, ci si trova di fronte, piuttosto che a condotte individuali, seppure inserite in strutture associative etichettabili come criminali, ad un vero e proprio 'modo di produzione' (soprattutto in ambito agricolo)¹³, un «sistema economico» (seppure, si afferma, «sommerso»)¹⁴ che il diritto penale sarebbe chiamato programmaticamente a gestire con la repressione, sostituendosi in modo improprio, e con esiti abbastanza prevedibilmente tanto inefficienti quanto (ulteriormente) devastanti, all'assenza di politiche economiche e sociali, a livello sia nazionale sia locale (par. 4).

Un'ultima notazione preliminare. Come poc'anzi accennato, nel contesto della revisione critica dell'impostazione corrente si cercherà di offrire una ricostruzione alternativa della struttura della fattispecie. Con ciò non ci s'illude di poter superare i problemi, né d'influire in qualche misura sulla prassi applicativa 'a normativa data'. Ma si auspica almeno che le soluzioni qui proposte, pur criticabili, potranno contribuire alla riapertura d'una discussione più generale, anche ai fini delle scelte politiche che si profilano all'orizzonte: se quest'indagine può seminare qualcosa, è per la crescita di una siepe contro la tendenza ad articolare ulteriormente le soluzioni di gestione penale del fenomeno, le quali – a dispetto di ogni ottima intenzione – avvieranno soltanto a perpetuare il problema, semmai con qualche sollievo di coscienza.

In questo senso, questo scritto si concepisce, più che come lavoro di esegesi e dogmatica, per quanto in esse abbia le sue basi, come scritto di «amministrazione del diritto penale» – nel senso in cui, pure in una stagione di rivolgimenti e tensioni normative e sociali, intesero la loro opera Jerome Michael e Herbert Wechsler con il loro *Criminal Law and Its Administration*¹⁵. *Si licet parva* eccetera, ovviamente.

2. La norma-manifesto della repressione penale del caporalato e i suoi limiti strutturali.

2.1. Soggetti attivi: l'omessa menzione del datore di lavoro.

È opinione condivisa fra i commentatori che uno fra i limiti principali, forse quello più eclatante, della fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p. sia rappresentato dalla mancata previsione, fra i soggetti attivi del reato, del datore di lavoro. La fattispecie, in effetti, incrimina genericamente 'chiunque' in modo organizzato svolga un'attività d'intermediazione, reclutando manodopera od organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento. Elemento centrale nel fatto tipico sarebbe rappresentato pertanto dall'attività di 'intermediazione', intesa come «l'insieme delle attività di facilitazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, siano esse esercitate previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'autorità, ovvero solamente di fatto»¹⁶, ed il cui cuore è rappresentato dal 'reclutamento' oltre che dall'eventuale attività di organizzazione del lavoro, evidentemente successiva a quella appena indicata. In

¹² Ma sulla valutazione di queste statistiche è necessaria cautela: lo straniero è ricattabile se perde il lavoro; così come lavorano stranieri formalmente muniti di permesso di soggiorno per motivi, ad es., turistici.

¹³ Sono tuttora fondamentali le pagine di F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione* (1978), ora in ID., *Scritti di diritto penale*, I.2, Milano, 1997, 1231 ss.

¹⁴ A. GIULIANI, *op. cit.*, 151.

¹⁵ È il titolo del rivoluzionario testo, uscito in dispense a metà degli anni Trenta ed edito successivamente nel 1941. Il riferimento nel testo è alla stagione del *New Deal*. Una discussione critica sull'insegnamento del diritto penale a partire dall'influenza di quel testo è stata avviata alcuni anni fa da A. WALKER, *The Anti-Case Method: Herbert Wechsler and the Political History of the Criminal Law Course*, in 7 *Ohio St. J. Crim. L.* 217 (2009).

¹⁶ A. GIULIANI, *op. cit.*, 143 s. (ove richiami a disegni di legge meglio costruiti sotto il profilo tecnico, in base ai quali non vi sarebbero stati dubbi circa la qualità di soggetto attivo del datore di lavoro).

sostanza, per come è costruita la fattispecie, reclutamento ed organizzazione sono due forme di realizzazione dell'intermediazione in attività lavorativa, qualificata dalla nota modale dello sfruttamento.

Su questi presupposti esegetici, si conclude che il datore di lavoro resta (o «rischia di rimanere»)¹⁷ impunito, ciò che determinerebbe un «vuoto di tutela» non indifferente, giacché le condotte di sfruttamento sono poste in essere direttamente dai datori di lavoro, mentre (almeno) per questa parte della fattispecie tipica il cd. caporale opererebbe alle dipendenze del datore di lavoro, come parte dell'organizzazione di questi, sua *longa manus*¹⁸.

Resterebbe quale unico strumento per coinvolgere la responsabilità del datore di lavoro quello della responsabilità concorsuale *ex* artt. 110 ss. c.p.¹⁹. Ma questo istituto, già di per sé problematico, per un verso non varrebbe a supplire né alla mancanza di specifiche fattispecie destinate a colpire la condotta del 'semplice' utilizzatore (sia pure di lavoratori che si trovano nelle condizioni descritte)²⁰; per altro verso, non farebbe che sottolineare l'effetto singolare d'una distribuzione della responsabilità penale a parti sostanzialmente invertite (sarebbe mero concorrente colui che si profila invece come *dominus* del fatto); né, infine, esso rimediarebbe alla lacuna, difficilmente colmabile in via interpretativa, per il caso del datore di lavoro che recluti direttamente i lavoratori assoggettandoli a sfruttamento, o li recluti bensì attraverso intermediari, ma che svolgano regolarmente l'attività relativa e dunque non realizzino alcuna attività illecita «così come definita dalla fattispecie»²¹.

Dalla mancata previsione del datore di lavoro fra i soggetti attivi poi, deriva a catena una serie di incongruità – ad esempio, sul versante sanzionatorio: così, quanto alle pene accessorie, esse sarebbero irrogabili al caporale ma non al *dominus*, con la conseguenza che costui potrebbe agevolmente aggirare l'ostacolo rivolgendosi ad altri soggetti non colpiti dalle sanzioni interdittive, salvo il caso in cui abbia concorso, si precisa, nella violazione dei doveri di ufficio commessa dal caporale²².

2.2.

(Segue): l'omessa previsione della responsabilità dell'ente collettivo.

Un'ulteriore, vistosa omissione legislativa che inciderebbe sulla funzionalità dell'incriminazione agli obiettivi di prevenzione e tutela dei beni giuridici offesi è inoltre concordemente individuata, come si è anticipato, nella mancata previsione – peraltro direttamente connessa a quella poc'anzi considerata (par. 2.1.) – della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Si tratta d'una lacuna particolarmente problematica, a fronte di un fenomeno sistemico il quale – lungi dal risolversi nell'isolata patologia di rapporti contrattuali magari molteplici ma la cui dimensione offensiva si esaurisce in termini, per così dire, bilaterali (nel rapporto datore-lavoratore) – si rivela piuttosto come «il prodotto dell'azione di una rete criminale transnazionale organizzata capace di mantenere un dominio trasversale sulle vittime dal momento del reclutamento e per tutta la durata dello svolgimento delle prestazioni lavorative»²³. Il fenomeno che la norma penale mira a reprimere è composto da un complesso intreccio in cui operano sia imprese *tout court* criminali, sia imprese legali-criminali, e cioè in sostanza, come è stato riassunto, «enti collettivi che celano al loro interno, sotto fittizie spoglie di legalità, gerarchie e traffici criminali notevolmente complessi e ramificati»²⁴.

¹⁷ A. GIULIANI, *op. cit.*, 161; con qualche esitazione: altrove si afferma l'impunità (137, 140), ma in sostanza l'A. propende per la responsabilità concorsuale, comunque giudicata non soddisfacente.

¹⁸ A. GIULIANI, *op. cit.*, 161.

¹⁹ Definita come concorso esterno da A. GIULIANI, *op. cit.*, 161; ma è qualifica che lascia perplessi.

²⁰ Non lo sarebbe la fattispecie dell'art. 22, co. 12-*bis* del t.u. immigrazione, perché colpisce la sola utilizzazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno; né l'art. 600 c.p., che colpirebbe – per usare le parole della Corte di cassazione (Cass. V 4.2.2014, n. 14591, in *CED Cass.*, rev. 262541) – solo i casi di «sfruttamento estremo»; né tantomeno le norme in tema di illecita intermediazione, le quali sono destinate a colpire fenomeni per così dire di ordinaria patologia del rapporto, ma sono penalmente sanzionate solo rispetto a chi offre il servizio: cfr. art. 18, co. 1, secondo periodo, in rel. art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 10.9.2003 n. 276 e, quanto al contratto di somministrazione di lavoro, sono amministrativamente sanzionate (art. 40, d.lgs. 15.6.2015, n. 81).

²¹ Per questo rilievo, A. GIULIANI, *op. cit.*, 162.

²² A. GIULIANI, *op. cit.*, 165.

²³ A. GIULIANI, *op. cit.*, 215.

²⁴ A. GIULIANI, *ibid.*

Si tratta di una lacuna nelle maglie della repressione che si pone in stridente contraddizione, inoltre, con la tipologia delle pene accessorie previste dal legislatore²⁵, tipologicamente calibrate piuttosto sull'ente collettivo che su un imprenditore individuale (e men che meno sull'individuo 'caporale'). Contraddizione resa ancor più evidente dalla previsione, invece, della responsabilità degli enti per la più grave ma assiologicamente omologa fattispecie di schiavitù nonché, soprattutto, per il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare²⁶.

Come potenziale rimedio ad una lacuna così qualificante, in dottrina è stato prospettato, sia pure con opportuna circospezione, il ricorso alla norma per la quale l'ente è responsabile anche in caso di auto-riciclaggio²⁷. In effetti, l'ambito applicativo di tale previsione non si limiterebbe al fatto dei 'caporali' i quali «dovessero impiegare il denaro indebitamente prelevato ai lavoratori vittime dello sfruttamento di cui all'art. 603-*bis* c.p. in attività economiche anche in apparenza lecite, come ad esempio la gestione di agenzie di intermediazione o di viaggio, spesso utilizzate come copertura per i traffici e l'asservimento delle vittime»²⁸. Esso si estenderebbe anche al fatto del datore di lavoro il quale, concorrente nel reato presupposto, impieghi i proventi da esso ricavati al fine di finanziare la propria attività di impresa, con esclusione delle sole condotte di mero godimento personale.

La proposta ora riferita nei suoi tratti essenziali è avanzata, per vero, in termini profondamente dubitativi, sia per l'eccesso di indeterminatezza dei presupposti applicativi (in particolare, la punibilità dell'ente troverebbe fondamento in un processo soltanto interpretativo)²⁹, sia per l'ancora scarsa chiarezza sulla fattispecie del reato presupponente (l'auto-riciclaggio, per l'appunto)³⁰. In buona sostanza, essa finisce con l'essere considerata dallo stesso proponente scarsamente praticabile, comunque sostanzialmente inopportuna.

Da ultimo, è appena il caso di aggiungere che la mancata previsione di una responsabilità dell'ente è in contrasto con una consolidata tendenza della politica criminale europea ed internazionale in materia (cfr. ad es. la previsione di tale responsabilità nella c.d. direttiva sanzioni)³¹.

2.3.

Soggetti passivi: fra cambiamenti sociali e inappropriate soluzioni di tutela.

Soggetti passivi del reato, diversamente da quanto accade per la non dissimile fattispecie dell'art. 22, co. 12-*bis*, t.u. imm., possono essere sia cittadini italiani sia stranieri, muniti o meno di regolare permesso di soggiorno. Da questo punto di vista, puramente esegetico ed 'endopenalistico', non vi sarebbero questioni di sorta. Eppure, anche su questo aspetto si sono appuntate – giustamente – le censure di quanti hanno rilevato che, fuori del caso di stranieri irregolari, il sistema italiano non offre adeguati strumenti extrapenali di tutela delle vittime, soprattutto in funzione della protezione da accordare a quanti, cercando di sottrarsi ad un sistema organizzato di sfruttamento, intendano sporgere denuncia e/o collaborare con le investigazioni.

Un primo problema è rappresentato dal mutamento della 'composizione', in particolare, della manodopera agricola (ambito primario d'insediamento della criminalità cui si dirige la fattispecie in esame). In base a ricerche sociologiche recenti, sembra accertato che il bracciantato agricolo oggetto d'illecita intermediazione sia rappresentato non più (soltanto) da lavoratori stranieri irregolari, bensì – e maggioritariamente – da extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno, cittadini comunitari, cittadini italiani. Ora, il sistema di tutela

²⁵ Art. 603-*ter* c.p.: ci si riferisce qui, in particolare, al divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti; all'esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

²⁶ Cfr., rispettivamente, art. 25-*quinquies* e 25-*duodecies*, d. lgs. 8.6.2001, n. 231 e succ. modif.

²⁷ Art. 25-*octies*, come modif. dalla l. 15.12.2014 n. 186.

²⁸ A. GIULIANI, *op. cit.*, 230.

²⁹ A. GIULIANI, *op. cit.*, 232.

³⁰ A. GIULIANI, *op. cit.*, 231.

³¹ Art. 11, Dir. 52/2009/CE.

delle vittime è tuttora incentrato sui lavoratori extracomunitari irregolari, risultando in buona sostanza superato dai tempi.

Anche con riferimento a quest'ultimi, peraltro, un'intricata, stratificata, farraginosa composizione normativa contenuta nel t.u. imm. finisce paradossalmente, per effetto della stessa riforma che ha introdotto la fattispecie penale d'intermediazione illecita, col diminuire il livello di tutela. In effetti, il lavoratore irregolare extracomunitario potrà beneficiare del permesso di soggiorno «per motivi umanitari» non in ogni caso di sottoposizione alla pratica dell'intermediazione illecita con sfruttamento (cioè, in ogni caso rilevante ai sensi dell'art. 603-*bis* c.p.), ma soltanto in situazioni qualificate da «particolare sfruttamento» (cioè quando i lavoratori occupati sono in numero non inferiore a tre, o si tratti di minori in età lavorativa, od il fatto sia stato commesso esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Ne deriva la duplice incongruità dell'esclusione dalla tutela dei lavoratori regolari (rispetto ai quali si producono forme di sfruttamento tanto gravi quanto larvate, comunemente dette 'grigie'), nonché dell'incongrua limitazione della tutela, per quelli irregolari, solo ad alcune ipotesi e non ad altre, senza che vi corrisponda un ragionevole motivo di discriminazione.

2.4. *Sistema sanzionatorio.*

Quanto al sistema sanzionatorio, a parte quanto si è già detto a proposito delle sanzioni accessorie e delle questioni connesse (par. 2.2), è stata sottolineata, in dottrina, la mancata previsione della confisca (dei proventi di reato e del mezzo di trasporto utilizzato per commetterlo), quale strumento particolarmente penetrante nei confronti di un tipo di criminalità che, per un verso, sia avvale di strumenti per il trasporto, e, per altro verso, è certo produttiva di profitto. Almeno per quanto concerne l'ipotesi in cui i lavoratori impiegati siano stranieri privi del permesso di soggiorno, inoltre, la mancata previsione della confisca come «sanzione accessoria» alla pena principale costituirebbe una violazione della direttiva 2009/52 sotto il profilo della necessaria introduzione di sanzioni effettive e dissuasive per il contrasto ai fenomeni criminali in discorso.

3. *Alcuni rilievi per una rimediazione critica.*

3.1. *Sulle premesse interpretative generali della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza edita: la premessa del vuoto di tutela.*

Come si è accennato in esordio, le critiche rivolte alla formulazione della fattispecie colgono ben più che improprietà di formulazione tecnica. Piuttosto, emerge complessivamente da esse una sorta d'inidoneità strutturale del reato a svolgere la funzione per la quale è stato specificamente introdotto: quella di colmare un vuoto nella repressione penale di gravi offese alla persona, rappresentate da un fenomeno nascosto quale quello del caporalato grigio. Tali offese, per un verso, non attingerebbero il livello di gravità necessario per l'integrazione degli estremi del delitto di riduzione in schiavitù e tuttavia, per altro verso, neppure potrebbero essere assimilate ad una mera «regulatory offence»³², una violazione formale delle norme extrapenalistiche sul collocamento e cioè del potere statale di governare l'accesso al mercato del lavoro, trattandosi pur sempre di violazione di diritti individuali di carattere personalissimo, non soltanto economici³³.

La norma verrebbe dunque ad occupare uno spazio intermedio finora scoperto: come si

³² Cfr., per una riflessione sistematica sull'identità del sistema penale moderno in relazione al pervasivo diffondersi di questo tipo di reati, A. ASHWORTH, *Is the Criminal Law a Lost Cause?*, in *Law Quarterly Review*, 2000, 225 ss.; da noi in particolare M. DONINI, *Il delitto contravvenzionale*, Milano 1993.

³³ Sul bene giuridico tutelato cfr. A. GIULIANI, *op. cit.*, 140 e *passim*.

esprime perspicuamente in questa prospettiva la Corte di cassazione, il reato «è destinato a colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole» in materia di mercato del lavoro «senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo», cioè del delitto di riduzione in schiavitù, «come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione»³⁴.

Gli esiti interpretativi più sopra riassunti, peraltro, finiscono con il dimostrare che, all'atto pratico, la norma evidenzia tali slabbrature ed incongruenze, da risultare quasi stupefacente esempio d'insipienza (o addirittura malafede) legislativa: e ciò pur a fronte di un fenomeno che anche nella definizione *vulgata* s'impenna sul ruolo contrale del datore di lavoro: «forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d'opera, spec. agricola, attraverso intermediari (caporali) che assumono, per conto dell'imprenditore e percependo una tangente, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collocamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali»³⁵. Sembra facile, conseguentemente, ascrivere ai deficit di tecnica legislativa quella che sino ad ora è parsa una troppo sparuta applicazione della norma.

Eppure, prima ancora che in relazione agli esiti ermeneutici, già nelle premesse l'atteggiamento interpretativo dei commentatori non convince davvero fino in fondo. Ad una riconsiderazione critica dei primi e delle seconde sono dedicate dunque le considerazioni che seguono.

3.2.

(Segue): il rapporto con le fattispecie di schiavitù e di associazione (note di metodo).

La maggioranza della dottrina e la giurisprudenza sinora accessibile muovono da una premessa di fondo, considerata incontestabile: che al fenomeno del caporalato, come forma di sfruttamento della persona, non siano applicabili altre specifiche disposizioni di legge, soprattutto non quelle in tema di schiavitù. Il reato di cui all'art. 603-bis, lo si è già detto, verrebbe a colmare una sorta di linea continua che, secondo una scala di gravità ascendente dell'offesa, va dal grado minimo dell'infrazione regolatoria (violazione della disciplina in tema di collocamento: d. lgs. n. 276/2003) ai gradi intermedi di compressione della libertà (es., sequestro di persona), fino al grado massimo di offesa alla «personalità individuale», rappresentata dalla riduzione in schiavitù. Non v'è dubbio, peraltro, che, per un verso, fra l'«offesa regolatoria» e quella contro i diritti individuali di libertà esista una cesura non già quantitativa, ma qualitativa; per altro verso, in termini specularmente opposti, tra lo sfruttamento lavorativo nel contesto dell'intermediazione organizzata e la riduzione in schiavitù non esiste una differenza qualitativa, bensì soltanto quantitativa.

A questo punto, tuttavia, ciò che manca è proprio l'unità di misura della differenza affermata; su questo punto specifico le posizioni dottrinali (ma anche la giurisprudenza) sembrano sovente glissare, o limitarsi a proposizioni astratte, non adeguatamente ancorate agli elementi costitutivi delle fattispecie; o, infine, dipanarsi in un continuo «trascorrimento argomentativo», cioè uno slittamento continuo di piani scivolando sui quali le premesse possono risultare alla fine poco congrue con le conclusioni, non del tutto capaci di sorreggerle stabilmente.

Ciò vale, ad esempio, quando si discute del confine con la fattispecie di schiavitù, nonché sul rapporto tra il fenomeno del caporalato e la criminalità organizzata o meglio, tecnicamente: tra la fattispecie in esame e quelle associative.

I. Quanto al primo aspetto (rapporto con la fattispecie di cui all'art. 600 c.p.), si registra ad esempio, nel contesto dell'esegesi dell'indice di sfruttamento di cui all'art. 603-bis, co. 2 n. 4 una constatazione di questo tipo (in sé del tutto accettabile)³⁶: «stranieri [...] sono collocati presso i datori di lavoro per essere poi raccolti in alloggi di proprietà e in gestione ai «caporali» stessi. Soprattutto nel settore agricolo tali sistemazioni sono fatiscenti, insostenibili e disumane, e consistono nell'ammasso dei lavoratori in camerate sovraffollate prive dei servizi

³⁴ Cass. V 4.2.2014, n. 14591, cit. (*retro*, nt. 20).

³⁵ Questa è la definizione del vocabolario Treccani.

³⁶ A. GIULIANI, *op. cit.*, 157.

igienici e primari elementari. Rispetto a questi ultimi due fattori, emerge un ulteriore profilo di criticità della formulazione normativa, poiché essi nella maggior parte dei casi sono necessari e sufficienti ad integrare gli elementi materiali del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di cui all'art. 600 c.p.».

Se questa è la situazione di fatto, è allora giocoforza riconoscere che il delitto non ha uno spazio autonomo, perché in tanto sussiste in quanto sussistano quelle condizioni materiali, e però quelle condizioni materiali sono precisamente quelle in base alle quali non si può che ritenere integrata la fattispecie di riduzione in schiavitù, nella forma della 'servitù'. Si potrà certamente obiettare che se ciò accade nella maggior parte dei casi, può non accadere sempre. La fattispecie sarebbe dunque destinata ad applicarsi alle situazioni meno gravi, meno intollerabili; ma sarebbe una replica debole, perché se le situazioni non fossero «particolarmente» gravi, degradanti, pericolose, il fatto sarebbe in realtà atipico.

Si pensi, ad esempio, al caso (che traggo da vicende di cronaca, per quel che si arguisce dai resoconti giornalistici) del(la) bracciante che, lavorando per ore continuative sotto il sole a raccogliere pomodori od uva in una torrida giornata di luglio, sia colta da malore e muoia. Il fatto, considerato di per sé, può essere rilevante alla stregua delle sole fattispecie – per così dire – comuni (es., omicidio colposo con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro), o addirittura non essere significativo d'alcuna rilevanza penale, tanto che nella specie il procedimento penale risultava, stando ai primi resoconti giornalistici, esser stato archiviato (fondatamente o no, non interessa qui discutere)³⁷. Rilevanza può acquistarla soltanto alla stregua degli elementi costitutivi dei reati in discorso. Ora, sia l'art. 603-bis, sia l'art. 600, prevedono violenza, minaccia, intimidazione, approfittamento di condizioni di vulnerabilità e di necessità: se queste sussistono, sembra pressoché scontato applicare l'art. 600. Se queste non sussistono, ad esempio perché la violazione della normativa relativa all'orario di lavoro non risulta sistematica; perché non ci sono specifiche violazioni in materia di sicurezza (nel caso: relative alla raccolta di pomodori); perché le condizioni di alloggio non sono particolarmente degradanti; allora non è che il fatto 'degrada' a "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro": il fatto non sussiste.

Né convince la posizione, sopra riferita, della Corte di cassazione, secondo la quale il reato di schiavitù coglie solo le forme di «sfruttamento estremo». Il concetto di sfruttamento estremo non è affatto elemento costitutivo della fattispecie di riduzione in schiavitù come attualmente vigente³⁸: essa, in particolare nella sottofattispecie della c.d. servitù, s'impenna sul concetto di «stato di soggezione», il quale si considera instaurato o mantenuto quando la condotta sia realizzata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità³⁹. Non v'è dubbio che in queste modalità di condotta rientri anche quella che nell'art. 603-bis è definita come «intimidazione», cosicché, da questo punto di vista, tra le due fattispecie non si riscontrano differenze significative. La differenza risiede dunque nell'intensità della soggezione e probabilmente nella costrizione al lavoro. Quanto alla prima, sembra francamente difficile stabilire un'unità di misura; le condizioni attestate nei casi di caporalato sembrano suggerire un transito immediato nella fattispecie di servitù. Anche quanto al secondo aspetto – la costrizione al lavoro – la differenza tra le fattispecie finisce con lo sfumare, sia se si prende atto dell'ingresso nella fattispecie dell'art. 600 c.p. delle condizioni di vulnerabilità, sia se si tiene in considerazione quell'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale la condizione di 'necessità', «il cui approfittamento costituisce condotta integrante il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza

³⁷ Ma vedi gli sviluppi documentati dalle cronache: *retro*, nota 7.

³⁸ Cfr. art. 2, d.lgs. 4.3.2014, n. 24.

³⁹ Oltre che (ma è ipotesi qui non direttamente rilevante), mediante promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la libertà della vittima»⁴⁰; e risponde pertanto del reato di cui all'art. 600 c.p. chiunque approfitti «della mancanza di alternative esistenziali»⁴¹.

II. Un secondo esempio di slittamento di piani è ravvisabile nelle argomentazioni volte a corroborare la censura circa la mancata previsione della responsabilità delle persone giuridiche sottolineando il ruolo ricoperto dalle organizzazioni criminali. Quando cioè si lamenta la mancata previsione, in relazione al reato in esame, della responsabilità dell'ente collettivo, si sottolineano (*retro*, 2.2.) le trame sistemiche intessute da organizzazioni criminali transnazionali, il ruolo svolto da imprese fittizie dietro le quali si celano traffici criminali complessi e ramificati: in altre parole, associazioni a delinquere, anche di tipo mafioso.

Ma così argomentando si sovrappongono temi bensì connessi ma differenti: quello della responsabilità degli enti, delle associazioni criminali, degli schermi societari a paravento di imprese illecite. Ora, se si vuole affermare che, per la sua consistenza criminologica, lo sfruttamento nel contesto di un'attività organizzata di intermediazione è una condotta illecita realizzata essenzialmente da soggetti inseriti in organizzazioni criminali, l'esito di questa constatazione (che in sé può certamente essere vera) è però quello non già di supportare la conclusione ma, all'opposto, di ridimensionare il contenuto della censura prospettata: che la responsabilità degli enti in relazione ai «delitti di criminalità organizzata» è senz'altro prevista⁴².

3.3. *Sulla posizione del datore di lavoro.*

Come si è visto, la lacuna più grave dell'intera disciplina è ravvisata nella mancata previsione della responsabilità dell'imprenditore. Un delitto senza testa, dunque, o, se si preferisce, a terapia sintomatica: destinato semmai ad incidere sui sintomi, ma non ad estirpare le cause genetiche del sistema. Che si tratti d'una conclusione suggerita dallo sgangherato tenore testuale della norma, non v'è dubbio. Tuttavia, in attesa dei famigerati «drei berechtigende Worte des Gesetzgebers», delle tre parole correttive del legislatore che rendono carta straccia intere biblioteche⁴³, non sembra impossibile prospettare una lettura alternativa della trama strutturale degli elementi costitutivi.

3.3.1. *Responsabilità diretta a titolo di autore: una ricostruzione alternativa.*

Il delitto punisce «chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante

⁴⁰ Cass. III 6.5.2010, n. 21630, in *CED Cass.*, rv. 247641, che precisa che questa nozione non debba essere confusa con la causa di giustificazione dello stato di necessità *ex* art. 54 c.p. Apparentemente contraria sembra Cass. V 10.2.2011, n. 13532, *CED Cass.*, rv. 249970, secondo la quale non integra la fattispecie di riduzione in schiavitù la condotta consistente nell'offerta di un lavoro gravoso in condizioni ambientali disagiate e verso un compenso inadeguato (neppure corrisposto), qualora la persona si determini liberamente ad accettarla e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue. Le persone offese erano munite di permesso di soggiorno e sarebbero state pertanto, secondo la Corte, libere di spostarsi nel territorio italiano e comunque dal luogo di lavoro, né risultavano sottoposti a minacce o coercizioni fisiche. Non è qui la sede per un'analisi neppure approssimativa di questa pronuncia; tuttavia, per quel che qui interessa, si deve notare che in tal caso neppure sarebbe integrato l'art. 603-*bis*, per la mancanza degli elementi costitutivi della violenza, minaccia ed intimidazione (a meno di non voler ritenere l'approffittamento dello stato di bisogno o necessità come alternativo a quelle modalità: ma anche così la conclusione nel caso concreto non sarebbe cambiata, perché l'intermediario, fratello di una delle vittime, aveva semplicemente procurato loro l'impiego e dunque questa sola condotta non può essere considerata come approffittamento). Il mero sfruttamento non ha rilevanza penale, salva l'applicazione di fattispecie comuni (estorsione, violenza privata, ecc.): ma può essere schierato il diritto penale contro la distribuzione dei rapporti di forza nel rapporto di lavoro?

⁴¹ Cass. V 13.11.2008, n. 46128, in *CED Cass.*, rv. 241999. Nel caso di specie, si trattava di immigrato da un Paese povero. Ma il principio vale in generale; si tratterà di stabilire se il lavoratore «intermediato» si trovi o meno in quelle condizioni, indipendentemente (se straniero) dalla titolarità di un permesso di soggiorno.

⁴² Art. 24-*ter*, d. lgs. n. 231/2001.

⁴³ L'introduzione della responsabilità del datore di lavoro ha cominciato a circolare negli ambienti politici (per un articolo sul tema, pubblicato in www.ilsecoloxix.it, [clicca qui](#)).

violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori» (segue una elencazione degli 'indici di sfruttamento').

Orbene, la cifra qualificante il disvalore della condotta è, nonostante la non perspicua articolazione strutturale della tipicità, lo sfruttamento sistematico ed organizzato dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori (la «manodopera»)⁴⁴. Ché se si trattasse solo di illecito reclutamento od organizzazione, come forme di intermediazione illecita, saremmo nell'ambito di una mera 'offesa regolatoria'. *La condotta tipica è allora rappresentata dallo svolgere un'attività organizzata di reclutamento e disciplina (organizzazione) del lavoro di soggetti che svolgono le mansioni in un contesto lavorativo ed esistenziale intrinsecamente caratterizzato da sfruttamento.*

Cosa si deve intendere allora per «intermediazione» ai sensi dell'art. 603-bis? Si tratta di un concetto normativo giuridico che rinvia alla disciplina extrapenale (privatistica in senso stretto o gius-lavoristica ch'essa sia), oppure di un concetto specificamente penalistico, da determinare in relazione agli altri elementi di fattispecie?

Sembra che si possa propendere per la seconda soluzione; non ha senso infatti neppure parlare di intermediazione civilistica (seppur illecita perché non autorizzata), dato che la caratteristica essenziale dello sfruttamento colloca di per sé l'attività organizzata del tutto al di fuori di un quadro di liceità per l'ordinamento giuridico. L'intermediazione, una volta chiarito nei termini poc'anzi espressi quale sia la condotta tipica, non è dunque una condotta ma una nota modale o, più propriamente, è la 'denominazione' penalistica di questa attività organizzata di reclutamento ed organizzazione dello sfruttamento in attività lavorativa, che chiarisce come il reclutamento e l'organizzazione siano le forme della relazione istituita fra lavoratori e datori di lavoro nell'ambito di un'organizzazione (di un'attività organizzata). Reclutamento ed organizzazione dell'attività lavorativa sono in sostanza le modalità tipiche in cui si concretizza l'intermediazione quale attività organizzata, la quale di per sé non ha un'autonoma consistenza materiale.

Così ricostruita, la fattispecie sarebbe *naturaliter* riferibile anche al datore di lavoro: quando rispetto alla sua attività organizzata d'impresa prendano corpo quelle attività che la fattispecie considera come intermediazione, egli ne risponde come autore.

Incidenter tantum, si può sottolineare come questa ricostruzione, valorizzando il concetto di organizzazione dell'attività come elemento costitutivo, dovrebbe consentire di evitare una superflua contestazione delle fattispecie associative in dipendenza del mero fatto dell'organizzazione, il quale è per l'appunto requisito costitutivo della fattispecie in esame.

Si potrebbe subito obiettare che, assumendo innanzi tutto come base esegetica il linguaggio comune, 'intermediazione' è il comportamento di chi (intermediario) interpone la propria opera fra due persone, al fine di facilitare, ad esempio, un contratto. E dunque chi svolge quest'attività è soggetto diverso dalle due parti.

Tuttavia, quanto appena detto circa il ruolo del requisito dell'organizzazione, dello «sfruttamento», e dei loro reciproci rapporti, appare decisivo al fine di superare un'obiezione di questo tenore.

L'attività organizzata è descritta in termini di 'fattualità obiettiva' (reclutamento, organizzazione del lavoro e sfruttamento) e non già evocativi di una tipologia contrattuale, quand'anche atipica. La norma punisce chi realizza l'attività, non chi ricopre una veste contrattuale. In tal senso, come si è già accennato, lo stesso il termine intermediazione, evocativo di uno schema civilistico (art. 1754 c.c.) o giuslavoristico (art. 4, co. 1 lett. c) d. lgs. n. 276/2003) si rivela fuorviante, perché la dimensione dello sfruttamento sistemico esclude che siamo di fronte ad uno schema civilistico apprezzabile.

Sul punto, per chiarezza, può essere comunque utile distinguere essenzialmente fra due situazioni:

- a) se il 'caporale' collabora a qualche titolo con l'imprenditore-datore di lavoro, non potrà mai essere tecnicamente un mediatore perché non è tecnicamente mediazione quella di colui che è legato ad una delle parti od abbia qualche interesse nell'affare da compiere; in tal caso, del resto, è indubbio che il fatto sia commesso dall'imprenditore;
- b) se il 'caporale' non è legato all'imprenditore, allora soltanto può porsi il problema se,

⁴⁴ *Contra*, tuttavia, S. FIORE, *op. cit.*, 880, secondo il quale lo sfruttamento svolge una funzione di tipizzazione di 'secondo grado', selezionando la rilevanza delle condotte di intermediazione illecita (disvalore primario). V. peraltro anche a p. 885, dove si precisa che lo sfruttamento ha una funzione di catalizzazione del disvalore nella composita struttura della fattispecie.

oltre al primo, anche quest'ultimo sia soggetto attivo della fattispecie.

Anche in questo secondo caso, tuttavia, valgono le considerazioni più sopra esposte.

Ad ogni modo, non è soltanto questa la via per affermare la responsabilità del datore di lavoro come vero e proprio soggetto attivo del reato a titolo di (co)autore; o meglio, questa via trova conferme esegetiche ulteriori, che ne puntellano la praticabilità. La caratteristica essenziale che connota l'attività lavorativa, lo sfruttamento, svolge ancora una volta un ruolo esegetico decisivo.

Cosa si intende dunque per sfruttamento?

Com'è noto, il legislatore non si è impegnato in una vera e propria definizione, ma ha individuato come 'indici di sfruttamento' la sussistenza di una o più circostanze⁴⁵. Orbene, forse la maggior parte di queste fanno riferimento a condotte realizzabili non già dal caporale, ma *soltanto* dal datore di lavoro, e che – diciamo così – anche nell'economia lecita costituirebbero in taluni casi reati propri del datore di lavoro. Così, è solo il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione (co. 2, n. 1)⁴⁶; è solo al datore di lavoro che si può imputare la violazione della normativa in tema di orario, riposo, aspettativa, ferie (co. 2, n. 2), età lavorativa (co. 3 n. 2), così come di quella in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (co. 2, n. 3)⁴⁷. Solo quanto all'ultimo indice di sfruttamento, consistente nella «sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti» (co. 2, n. 4), parrebbe riferibile *soltanto* ai 'caporali' piuttosto che ai datori di lavoro. Ma si tratta di una formulazione tanto generica che non si può in astratto escludere che l'ipotesi possa essere realizzata da chiunque: anche se in concreto saranno i soggetti più 'vicini' alle vittime ad esserne direttamente responsabili.

In realtà, quanto alle condizioni di lavoro, o si tratta di condizioni che si correlano comunque alle violazioni elencate in precedenza, ed allora è chiaro che il datore di lavoro finisca comunque con l'essere responsabile; oppure si tratta di quelle condizioni fattuali della più varia natura la cui ricorrenza, peraltro, può ben chiamare in causa anche la responsabilità del datore di lavoro: si potrà dire ch'egli nelle circostanze concrete non ha commesso il fatto, ma non che non possa essere autore della condotta. Così, ad esempio, se al lavoratore sudato non è consentito cambiarsi la camicia; se deve andare a piedi nudi⁴⁸; se per la natura del lavoro deve stare sotto il sole; se la quantità di acqua fornita non è adeguata, la responsabilità per queste condotte si determina anche (se non innanzitutto) in capo al titolare del rapporto di lavoro dal lato datoriale.

Più esclusivamente 'caporalizie' sembrano le altre ipotesi, relative alla sottoposizione a metodi di sorveglianza od a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, a parte la difficoltà di segnare il confine con le condotte di 'coercizione al lavoro' ex art. 600. Quanto ai metodi di sorveglianza, quel confine sembra tracciabile in base ad una valutazione quantitativa che, in fin dei conti, è rimessa alla valutazione emozionale del giudice. Quanto alle situazioni alloggiative particolarmente degradanti, sarebbe opportuno distinguere. Siccome gli alloggi

⁴⁵ Non rientra nei limiti del presente scritto una discussione sulla natura di questi indici nel contesto della fattispecie in esame. Si può solo accennare al fatto ch'essi non sono, in quanto tali, elementi costitutivi del reato, ma svolgono una funzione di 'orientamento probatorio', destinati al giudice come, *mutatis mutandis*, lo sono i c.d. *Elements of crimes* che accedono allo Statuto della Corte Penale Internazionale (sulla tecnica di inserire nel fatto tipico elementi tipicamente processuali v. S. FIORE, *op. cit.*, 888 s.). Su queste basi, due corollari per quanto qui d'interesse. Da un lato, possono essere ridimensionate le obiezioni circa il difetto di determinatezza. Dall'altro lato, e correlativamente, è superabile la preoccupazione per la quale «sarebbe stato opportuno includere tra tali indici sintomatici dello sfruttamento lavorativo anche la presenza di forme di appalto fittizio o di mere forniture di manodopera, ove poste in essere in maniera sistematica e fraudolenta rispetto alle procedure previste dalla legge e soprattutto ove accompagnate da palesi violazioni dei diritti dei lavoratori», perché se gli elementi sono sintomatici, non ha senso richiedere una tipizzazione a pioggia, essendo evidente che, a seconda della gravità delle circostanze, non c'è dubbio che anche la sussistenza di questi indici – e soprattutto per chi muova dall'idea che quelle siano forme gravi di intermediazione illecita – sia una spia dell'esistenza dei requisiti della fattispecie tipica.

⁴⁶ La scelta di riferirsi ai contratti collettivi lascia perplessi, perché questi, secondo quanto stabilisce lo stesso testo legislativo che ha introdotto l'art. 603-bis, possono essere derogati in sede di contrattazione aziendale, sia pure con i limiti stabiliti. Non è chiaro se il giudice possa fare riferimento anche al contenuto di questi contratti, dato che la disposizione si riferisce solo agli accordi nazionali; in ogni caso, la definizione dello sfruttamento collassa definitivamente sul giudice quando si tratti di valutare la sproporzione con quantità e qualità del lavoro prestato. Da questo punto di vista, più coerente potrebbe apparire la formulazione dell'art. 311, n. 1, del codice penale spagnolo, che individua anche nel contratto individuale un parametro di sfruttamento; anche se questo riferimento non risolve affatto il problema, potendo il contratto in sé essere vessatorio al punto da costituire lo strumento giuridico dello sfruttamento.

⁴⁷ Può sfuggire all'esecuzione diretta da parte del datore di lavoro quella forma di sfruttamento consistente nel sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, situazioni alloggiative particolarmente degradanti (co. 1 n. 4). Ma, in questo caso, valgono comunque le regole del concorso di persone.

⁴⁸ Cfr., a mero titolo d'esempio, un [articolo](http://www.succedeoggi.it) pubblicato su www.succedeoggi.it.

si trovano necessariamente da qualche parte, se per avventura la loro collocazione sia sul fondo del datore di lavoro non sembra irragionevole chiamarne in causa la responsabilità. Diverso il caso dell'utilizzo di casolari disabitati, o ghetti invisibili (ma i proprietari delle terre su cui questi insistono?). Anche in quest'ipotesi, sia detto *incidenter tantum*, i confini con la fattispecie dell'art. 600 sono labili: la norma fa riferimento infatti non già ad una attività meramente neutra di 'offerta' d'un alloggio in condizioni degradanti, ma – con locuzione più pregnante – ad una «sottoposizione», cioè sostanzialmente ed in coerenza con la struttura del fatto tipico, caratterizzata da costrizione.

Conclusivamente, si può sostenere che il datore di lavoro realizza direttamente e necessariamente quel requisito di fattispecie rappresentato dallo sfruttamento nell'ambito di un'attività organizzata. Siamo dunque di fronte ad un reato a pluralità soggettiva tipica, in cui il datore di lavoro realizza – secondo un modulo analogo all'esecuzione frazionata nel concorso eventuale⁴⁹ – necessariamente parte della condotta di organizzazione, e le condotte rilevanti ai fini dell'integrazione dell'elemento costitutivo dello sfruttamento.

Casomai, può essere necessario verificare adeguatamente, in concreto, chi sia in effetti il datore di lavoro – e non già se questi sia responsabile.

Si consideri ad esempio una situazione ricorrente nella filiera della raccolta di frutta o verdura⁵⁰. Il proprietario terriero contatta una cooperativa per valutare la quantità di prodotto nei propri campi e viene pagato in base ad una prima stima. A questo punto, intervengono altri intermediari, talvolta società, che s'impegnano a procurare il personale per la raccolta: è in questa fase che il lavoro viene gestito dai caporali. Ora, a seconda del modo con cui i contratti sono stipulati, potrebbe essere escluso che datore di lavoro sia il proprietario della terra, mentre lo sarebbero le società che contrattano con il personale. Lo stesso (primo) intermediario, dunque, è datore di lavoro (ma in una situazione simile lo stesso termine d'intermediario si rivela improprio o comunque non utilizzato in senso tecnico-civilistico; piuttosto, può avvicinarsi al senso in cui esso è utilizzato per gli intermediari finanziari)⁵¹.

3.3.2. *Responsabilità concorsuale (aggravata).*

Quando non si voglia accedere a questa ricostruzione, infine, resterebbe pur sempre l'applicazione dell'istituto del concorso eventuale. Esso sembra tuttavia considerato scetticamente in dottrina, verosimilmente per due ragioni concorrenti.

La prima attiene ai problemi intrinseci che l'applicazione dell'art. 110 c.p. porta sovente con sé circa la prova della natura concorsuale delle condotte; ma si può osservare che, anche e soprattutto alla luce dell'esperienza giurisprudenziale⁵², la questione sarebbe piuttosto quella di limitare che di ampliare la responsabilità a titolo concorsuale.

La seconda ragione attiene al disagio che si avverte considerando il datore di lavoro come 'semplice' concorrente, mentre sarebbe il «vero caporale»⁵³. Neppure questa seconda ragione sembra convincente.

Per un verso, essa è tributaria di una visione del concorso in termini di "accessorietà" di condotte secondarie a condotte principali che, per quanto attestata⁵⁴, nell'ordinamento italiano è francamente discutibile, e che la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale consente, al di là di tutto, di superare agevolmente.

Per altro verso, essa dimentica che del ruolo preminente del datore di lavoro si può dare senz'altro conto, mediante le cosiddette norme di disciplina del concorso, applicando la

⁴⁹ Per un rinnovato inquadramento concettuale di questo tipo di reati sia consentito rinviare a A. DI MARTINO, *La pluralità soggettiva tipica. Un'introduzione*, in *Ind. pen.*, 2001, 101 ss. e spec. 156 ss.

⁵⁰ Cfr., sul tema, un [articolo](#) pubblicato su www.redattoresociale.it.

⁵¹ Si riporta qui parzialmente la definizione del Vocabolario Treccani: «le istituzioni sia bancarie sia non bancarie che raccolgono, trasformano e offrono mezzi finanziari in modo da soddisfare le necessità di finanziamento dei settori deficitari (i debitori finali, che desiderano spendere più del loro reddito tramite prestiti) mediante il risparmio dei soggetti in surplus (i creditori iniziali, che non spendono tutto il loro reddito e concedono in prestito tutte o parte delle disponibilità eccedenti le spese)».

⁵² Per una trattazione specificamente orientata alla considerazione delle posizioni giurisprudenziali, sia ancora una volta consentito rinviare ad A. DI MARTINO, *Concorso di persone*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale* (dir. da F. PALAZZO E C.E. PALIERO), II. *Le forme di manifestazione del reato* (a cura di GA. DE FRANCESCO), Torino, 2011, 147-262.

⁵³ A. GIULIANI, *op. cit.*, 161 ss., 164.

⁵⁴ Nella manualistica cfr. ad es. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2012⁵, 455.

disposizione dell'art. 112 n. 2 c.p., che prevede una circostanza aggravante per «chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo». Non v'è dubbio che, nei casi in cui la distribuzione del disvalore fra datore e caporali si ponga nei termini segnalati, il datore di lavoro si configuri come concorrente organizzatore, meritevole di pena più grave. Con il che i conti tornerebbero pressoché tutti.

3.4.

Sulla responsabilità degli enti collettivi.

Come si è visto, anche l'aspetto dell'omessa previsione d'una responsabilità degli enti collettivi costituisce, nell'impostazione dottrinale corrente, uno degli elementi più marcatamente criticabili del sistema repressivo approntato contro il fenomeno del 'caporalato'.

Anche quest'aspetto può essere tuttavia meno vistosamente censurabile, se si considera, proprio in relazione a quanto risulta circa gli intrecci tra il reato e la criminalità organizzata, che per i reati associativi la responsabilità dell'ente è certamente prevista (*retro*, par. 3.2.).

Analoga la conclusione cui si può pervenire considerando la possibilità che, in concreto, soggetti passivi del reato siano persone dal diverso *status* giuridico: ad esempio, stranieri privi del permesso di soggiorno accanto ad altri regolari; in tal caso, nel processo penale sarebbero verosimilmente contestati i reati in concorso, con la conseguenza di 'attrarre' la responsabilità dell'ente prevista dall'art. 25-*duodecies*, d.lgs. n. 231/2001.

3.5.

Sulla tutela delle vittime.

Anche per quanto riguarda gli aspetti critici evidenziati in tema di tutela delle vittime (*retro*, par. 2.3.), si tratta di considerazioni del tutto condivisibili, ma le difficoltà prospettate potrebbero non essere insormontabili, sia pure al prezzo di qualche estremo sforzo 'ortopedico'.

Innanzitutto, non trattandosi di norma penale, non vige il divieto di applicazione analogica; casomai, si tratterebbe di uniformare le prassi dell'autorità amministrativa, al fine di evitare disparità di trattamento: ma *faute de mieux* sarebbe sufficiente, a tal fine, una circolare del Ministero dell'Interno.

In secondo luogo, la disposizione che autorizza la concessione del permesso per motivi umanitari fa riferimento alle «ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo» specificamente indicate e poc'anzi ricordate; ma queste, se a loro volta interpretate alla lettera nel senso di un 'disposto combinato' costruito mediante carambolanti rinvii testuali a catena ed a specchio⁵⁵, finisce con il determinare un gioco di rifrazioni, cedere al quale si rivelerebbe asfitticamente logistico ed irritante, nonché – quel che conta – incostituzionale per le ragioni che diciamo subito.

Dal punto di vista logico-normativo, infatti, la disposizione letteralmente non sta in piedi.

I. Quanto al primo aspetto – si noti, un aspetto contenutistico, e non un mero 'indice' – individuato nel numero dei lavoratori occupati come espressivo del particolare sfruttamento, conferirvi rilievo è non solo insulso ma incostituzionale.

Esso ha bensì una ragion d'essere dal punto di vista penalistico come circostanza aggravante della fattispecie penale, ben potendo esprimere *a parte auctoris* un diverso gradiente di gravità del fatto d'impiego; ma non può avere nessun significato autonomo come presupposto per la tutela delle vittime. La qualità di vittima di un reato gravemente lesivo di diritti individuali ed inalienabili, infatti, sussiste a prescindere dal numero degli sfortunati con-sorti; discriminare nell'applicazione di uno strumento di protezione, qual è senz'altro il permesso per motivi umanitari, a seconda del numero delle vittime di uno stesso reato – elemento peraltro soltanto

⁵⁵ Art. 22, co. 12-*quater* t.u. imm. che (1) rinvia alle ipotesi di sfruttamento previsto dal comma 12-*bis*, il quale (2) oltre a quelle ivi previste rinvia alle «altre» di cui all'art. 603-*bis*, co. 3, c.p., il quale (3) rifrange a specchio con immagine parziale le due ipotesi previste dal comma 12-*bis* del t.u. (parziale, perché le due ipotesi coincidono esattamente con altrettante ipotesi previste dalla norma penale richiamata, che ne contiene una in più). Ubriacatura tecno-normativa sottrarsi alla quale è virtù e non certamente vizio (argomentativo).

accidentale⁵⁶ – appare privo di un ragionevole fondamento e pertanto lesivo del principio di uguaglianza. Si deve dunque convenire che il numero delle vittime è del tutto irrilevante, rispetto a ciascuna singola vittima, a definirne le condizioni di particolare sfruttamento: detto in altri termini, il numero non è, di per sé, espressivo di una ‘condizione’ particolare, ma solo d’un contesto.

Né più ragionevole potrebbe apparire la previsione qualora se ne consideri lo scopo politico-criminale che traluce dalla previsione normativa dell’art. 22, co. 12-*quater*, t.u. imm.: la concessione allo straniero a fini di collaborazione processuale (il permesso è rilasciato «allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro»). *Last but not least*, l’assurdità – leggi: incostituzionale irragionevolezza – della previsione risulta proprio dal coordinamento con le vicende processuali aventi ad oggetto il reato denunciato. La concessione del permesso è ammessa, infatti, già in uno stadio nel quale il procedimento penale è instaurato, ma si trovi ancora, eventualmente, nelle prime fasi, anche, tecnicamente, ‘procedimentali’ e non ‘processuali’, ben prima della sentenza e figuriamoci se definitiva. Ciò significa che, all’esito del processo, la sussistenza della circostanza aggravante che a sua volta costituisce presupposto per la concessione del permesso – ovviamente non in quanto ‘circostanza’, ma in relazione alla situazione di fatto che la sottende – potrebbe essere esclusa dal giudice. Ciò porterebbe alla paradossale conclusione del riconoscimento della protezione ad un soggetto che non si trova nella particolare situazione che lo legittima, diversamente da altri che, nella stessa situazione, se lo vedono negato.

Si potrebbe sostenere che, verificandosi tali condizioni, la protezione dovrà essere negata per difetto sopravvenuto dei suoi presupposti, ma la situazione diverrebbe in tal caso addirittura kafkiana. Ammesso che l’autorità amministrativa sia (messa) in condizione d’essere informata sull’esito del procedimento penale, si verrebbe ad introdurre una sorta d’impropria efficacia sopravvenuta del giudicato penale sulla situazione giuridica soggettiva della vittima, che sembra in realtà del tutto estranea al sistema delineato dal testo unico in parte qua. Inoltre, un esito di questo tipo fagociterebbe la stessa norma ed il suo scopo (anche) politico-criminale, perché frustrerebbe lo sforzo di denuncia e collaborazione del lavoratore ‘intermediato’ con le autorità: becco e bastonato.

II. Quanto al caso del lavoratore che sia anche minore in età non lavorativa, si tratta di ipotesi già considerata nella norma penale. La lieve differenza di formulazione fra la disposizione del testo unico («se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa») e quella contenuta nell’art. 603-bis, co. 3 c.p. («il fatto che uno o più dei soggetti reclutati sia in età non lavorativa»), comunque richiamato integralmente, dev’essere considerata irrilevante, perché una lettura meramente letterale del combinato disposto della disposizione richiamante (co. 12-*quater*) e di quella richiamata (co. 12-*bis*), nel senso che la protezione scatta solo quando *tutti* gli occupati siano minori, produrrebbe conseguenze assurde.

La previsione richiamante, se intesa alla lettera, priverebbe infatti della protezione lo straniero maggiorenne o, peggio, il minore in età lavorativa il quale, occupato assieme a minorenni, presenti denuncia e collabori, ma non vi abbia titolo per l’appunto in ragione della sua diversa qualità soggettiva. La disposizione del t.u. può essere riferita, dunque, non (solo) al minore in quanto tale, ma (anche) al caso del maggiorenne coinvolto in una situazione nella quale oggetto di occupazione – e a maggior ragione sfruttamento – siano soggetti minori in età non lavorativa; sembra ragionevole che il permesso possa essere concesso anche in capo allo straniero maggiorenne coinvolto come vittima nello sfruttamento assieme a minori o che non sia personalmente oggetto di sfruttamento, ma il quale, in relazione a quelle ipotesi qualificabili come di grave sfruttamento, comunque presenti denuncia e cooperi nel procedimento penale.

III. Quanto all’ultimo presupposto per il permesso, e cioè la sussistenza delle «ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis*» (art. 22, co. 12-*quater*, t.u. imm.) costituisce, come si è accennato, il rinvio maggiormente problematico, perché se inteso rigorosamente con riferimento ai tre casi del comma richiamato escluderebbe tutte le altre

⁵⁶ Il numero si determina in relazione all’evenienza di ciò che è concretamente accertato e contestato nel capo di imputazione, il che non esclude affatto che sia condotto un separato procedimento contro lo stesso soggetto abbia ad oggetto fatti analoghi, ma tecnicamente non unitariamente considerati né in concorso formale. Un numero di vittime superiore a tre, o l’utilizzo di minorenni, potrebbe dunque rivelarsi solo nel diverso procedimento.

ipotesi di sfruttamento 'non qualificato', esemplificato in particolare dalla sussistenza degli indici di cui all'art. 603-*bis*, co.2, c.p.

Come si è accennato, esso tuttavia non può essere inteso come appare a prima vista. Se le ipotesi di sfruttamento qualificato fossero solo quelle determinate in base al rinvio formale al comma 12, lett. *a*) e *b*) ed all'art. 603, co. 3, c.p. (quest'ultimo qualificato come «altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento»: comma 12-*bis*, lett. *c*), la norma ripeterebbe vacuamente se stessa, fagocitandosi: la disposizione penale richiamata da ultima già contiene tutte le altre ipotesi, come si è visto. Il rinvio operato dall'art. 12-*quater* al 12-*bis*, dunque, non può essere ragionevolmente inteso nel senso tautologico dell'esclusione di altre condizioni di sfruttamento lavorativo, diverse da quelle che risultano dal richiamo al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

La chiave di una possibile, seppur in qualche misura acrobatica interpretazione alternativa, potrebbe esser individuata proprio nella locuzione «altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento», di cui al già citato comma 12-*bis*, lett. *c*) (=603, co. 3 c.p.).

Sulla base di quanto appena osservato, questa 'alterità' non può essere intesa con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*), che la disposizione richiamata già comprende. Ed allora va concepita come un modo, sintatticamente sgangherato, di intendere che sono 'altre' rispetto alle situazioni di cui alla stessa norma penale richiamata (ma esemplificativamente indicate al diverso comma 2), rispetto alle quali sono 'ulteriori', dunque aggiuntive, ma per ciò stesso predicandone il carattere di 'particolare sfruttamento'. Questa lettura risulta del resto meno bizzarra di quanto possa apparire a prima vista, se si considera che, in realtà, lo stesso co. 3 dell'art. 603-*bis* non contiene affatto la menzione di condizioni di sfruttamento, oggetto invece del precedente comma, ma solo di situazioni particolari di commissione del fatto-base, che ne approfondiscono la gravità. La disposizione non ha dunque un significato autonomo rispetto ai commi precedenti, presupponendo ovviamente il fatto-base lì descritto.

Non vi è nessuna ragione cogente, d'altra parte, per equiparare il concetto di «particolare sfruttamento» ai fini della protezione a quello specificamente penalistico di «sfruttamento aggravato», e dunque di limitare la protezione alla ricorrenza della circostanza aggravante. Una simile equiparazione manifesterebbe una profonda incomprensione degli stessi principi penalistici. *Un fatto, in realtà, può ben essere 'particolarmente grave' anche senza integrare la circostanza aggravante: di tale specifica gravità si tiene conto ai sensi dell'art. 133 c.p. in sede di commisurazione della pena, la cui irrogazione si attesterà in misura prossima o pari al massimo edittale.*

Ai (soli) fini della norma sul permesso umanitario, dunque, l'alterità va intesa in termini inclusivi, e letta dunque in questo senso: sono «ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo» quelle, esemplificative, di cui all'art. 603-*bis* e le «altre» specificamente (e tassativamente) indicate dal terzo comma della stessa disposizione.

IV. A guardare la realtà delle cose, tutto questo sforzo argomentativo – chi scrive ne è perfettamente consapevole – finisce con il rivelarsi un'acrobazia legistica essenzialmente capziosa. In realtà, la disposizione meglio adatta a costituire punto di riferimento per la tutela contro lo sfruttamento (ad onta della solita farraginosità dei rinvii a catena con esiti al limite dell'idiozia) sarebbe l'art. 18, co. 3-*bis* t.u. imm.⁵⁷, a norma del quale – per via del richiamo all'art. 380 c.p.p., che concerne anche l'art. 603-*bis* – per qualunque soggetto vittima dei fatti di sfruttamento si può applicare il programma di emersione, assistenza, integrazione sociale. Quanto siano utilizzati e finanziati questi programmi, è dato che dovrebbe essere verificato.

⁵⁷ Introdotta con il d.lgs. n. 24/2014, cit. Il testo è il seguente: «Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento». Il comma 6-*bis* richiamato in esordio della disposizione stabilisce che «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo». Non mi pare si possa dubitare che cittadini di Stati UE siano anche quelli italiani.

3.6.

Sulla mancata previsione della confisca.

Com'è noto, la confisca facoltativa resta come previsione generale, sia rispetto alle cose che sono prodotto o profitto del reato, sia per quelle che servirono a commetterlo. Anche la confisca del mezzo, inoltre, di cui pure si è lamentata l'omessa previsione, rientrerebbe in questo ampio *genus* di cose confiscabili. V'è dunque da chiedersi se sia realmente auspicabile, per questo reato, la previsione della confisca obbligatoria, in particolare del mezzo.

Ora, se si considera il contesto – specialmente agrario – nel quale i fatti sono spesso commessi; se si considera che non di rado il mezzo è messo a disposizione dal datore di lavoro; che, realisticamente, a fronte di esigenze di organizzazione del lavoro fortemente frammentate, «anche la più sofisticata rete di trasporto avrebbe grosse difficoltà a raggiungere fondi che spesso si perdono in strade dissestate»⁵⁸ e che dunque non ci sono le condizioni per garantire un trasporto pubblico efficace; tenuto conto di tutti questi elementi, a fronte del rischio di bloccare *in toto* un'attività che invece potrebbe meritare una gestione provvisoria per non disperderne il valore economico anche in pregiudizio di terzi, sembrerebbe piuttosto consigliabile lasciare al giudice la valutazione se, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, ivi comprese valutazioni logistiche e di opportunità economica, procedere a confisca oppure no.

Anche un'ulteriore estensione della confisca *ex art. 12-sexies*, d.l. n. 306/1992 potrebbe non essere considerata imprescindibile, sia per non ampliare l'ambito di una previsione di carattere *lato sensu* eccezionale (basata sul fatto di non giustificare la provenienza di utilità che non siano direttamente riconducibili al reato), sia perché un'omogeneizzazione del trattamento sanzionatorio con la fattispecie dell'art. 600 anche sotto questo specifico profilo finirebbe piuttosto con il confermare definitivamente la scarsa distinguibilità delle due previsioni.

4.

Postilla politico-criminale.

La nuova fattispecie, a fronte di un numero di 'caporali' che si conta in migliaia, quotidianamente operativi nelle diverse realtà agricole soprattutto del meridione, non ha avuto sostanzialmente alcun effetto d'un qualche rilievo (forse neppure come 'manifesto').

Un fallimento, dunque, almeno nel breve periodo. Ma si tratta d'un fallimento la cui spiegazione non può essere ricercata in ragioni di carattere tecnico, fissandosi sulla fattura compositiva di un testo pur così infelice. Ascrivere alla norma penale un simile potere performativo della realtà (in positivo o in negativo, non importa) è soltanto espressione di una velleitaria quanto diffusa tendenza a sopravvalutare il diritto penale quale arnese di governo – qui come in altri rami – di un intero sistema produttivo. E ancora peggio, se il diritto penale serve, dietro la facciata, non già ad affrontare, ma a *rimuovere* la realtà delle cose, etichettando come criminale il funzionamento di un sistema autoprodottosi anche per via dell'assenza radicale (almeno sino ad oggi) di politiche economiche e sociali che si incarichino di gestire i sistemi produttivi di riferimento.

Che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio modo di produzione⁵⁹ e non a condotte devianti ascrivibili a "poche mele marce" dovrebbe essere onestamente riconosciuto. In quest'ottica, si è affermato che «il sistema dello sfruttamento lavorativo [...] è funzionale. In alcuni contesti, dove ha il monopolio, è l'unico modo per restare sul mercato. Il committente del caporale ha dei vantaggi: riduce il costo del lavoro, dispone di braccianti sottomessi e sotto continua minaccia, accorcia i tempi per reperire manodopera»⁶⁰. Ed ancora: «il successo dei caporali sta nel fatto che hanno la capacità di smistare rapidamente la manodopera agricola in una rete ramificata ed intricata di aziende agricole [...] che tutte le mattine hanno esigenze di

⁵⁸ V. ad es. il contributo di A. Botte, *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, in E. RIGO, (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa, 2015, 115 ss.

⁵⁹ Cfr. sul tema un [articolo](#) pubblicato su www.redattoresociale.it: «il lavoro nei campi è organizzato per lo più dai grandi commercianti che prendono accordi con le aziende di trasporti e le multinazionali per la vendita del raccolto. Nelle maglie larghe di questi passaggi si inseriscono gli interessi della criminalità».

⁶⁰ Da un'intervista a A. LEGRANDE.

manodopera diversa per numero e qualifica»⁶¹.

I caporali sembrano dunque perfettamente co-funzionali, al di là delle differenze territoriali pur rilevate (ad es., esigenze lungo tutto l'arco dell'anno in Campania; stagionali in Puglia o Sicilia), al modo di produzione nell'agricoltura del mezzogiorno, dove un imprenditore che intenda rivolgersi alle agenzie istituzionali vedrebbe marcire il prodotto sulla pianta. A fronte di questa realtà, ci si deve interrogare se le condotte di 'intermediazione' in quanto tali – astraendo dalle violazioni di sicura rilevanza penale alla stregua di fattispecie già esistenti: percosse, lesioni, violazioni della normativa antinfortunistica e quant'altro, fino agli estremi della riduzione in servitù – siano davvero meritevoli di pena, o non piuttosto un ingranaggio essenziale ad un sistema produttivo, figura professionale che deve essere non già sanzionata, ma recuperata ad una legalità, per così dire, pre-penale mediante politiche di investimento e non di etichettamento (*labelling*)⁶². Ciò equivale ad osservare che, di per sé, l'intermediazione non è portatrice di un disvalore 'naturale' (*malum in se*), che imponga in prima battuta l'intervento repressivo. Questo non significa che si debba rinunciare all'intervento penale. Esso, piuttosto – fermo restando la tutela contro le condotte espressive della massima offesa alla libertà – dovrà assistere la disciplina regolatoria⁶³, assumere dunque esso stesso, paradossalmente, proprio quella funzione regolatoria che l'ipostatizzazione della repressione ha fatto passare in secondo piano, senza nessun reale incremento della tutela in termini di efficacia, né repressiva né preventiva.

Quale possa essere questa fisionomia, dipenderà dalle politiche messe in opera; diritto e politiche pubbliche non possono del resto essere separati, se il primo è inteso come strumento di disciplina sociale e si acconcia a dialogare con la realtà, invece che con i suoi balocchi prediletti, le norme di carta. Soprattutto il diritto penale.

5.

Appendice su un'iniziativa legislativa recentemente presentata.

Le lacune segnalate e la discussione occasionata dai casi di cronaca riferiti più sopra hanno stimolato una recente iniziativa legislativa, annunciata nella tarda estate 2015⁶⁴ e concretizzatasi in un disegno di legge governativo, da poco presentato al momento in cui si redigono queste note⁶⁵. Il disegno di legge «mira a garantire una complessiva e maggiore efficacia dell'azione di contrasto, partendo dall'attenzione al versante dell'illecita accumulazione della ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori all'evidente fine di profitto»; con quest'intenzione, il disegno di legge «è volto a introdurre modifiche significative in diversi testi normativi al fine di prevenire e colpire in modo organico ed efficace» il fenomeno del caporalato (che la relazione politica definisce come il «fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e necessità»).

Il provvedimento, che si compone di nove articoli, può essere idealmente scomposto in due parti. Una prima parte comprende disposizioni di carattere penalistico, in linea con la logica di 'lotta' e di 'combattimento' che costituisce la cifra politica più immediatamente evidente del provvedimento. Una seconda parte comprende invece integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo e di qualità di cui al d.l. 24.6.2014 n. 91, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 116.

In questa sede ci limiteremo ad una rapida illustrazione del primo complesso di disposizioni. Tuttavia, si deve almeno accennare al fatto che il provvedimento – pur esibendo ancora troppo vistosamente un approccio penalistico al fenomeno, e per giunta senza affrontare il problema

⁶¹ A. BOTTE, op. cit.

⁶² Un esempio di questo tipo è rappresentato dalla proposta, da parte della Regione Puglia, di adozione del c.d. bollino etico, fondato sul rispetto di un protocollo e soprattutto sull'assunzione a contratto regolare dei lavoratori. Ma, salve iniziative individuali di 'autoproduzione militante' (l'azienda «Genuino Clandestino»), risulta che nessuna azienda della Puglia abbia aderito (sul tema, si veda un [articolo](#) pubblicato su www.soccedeoggi.it, 27 agosto 2015).

⁶³ Cfr. anche, sia pure in un contesto argomentativo diverso, S. FIORE, op. cit., 883 (aumento delle sanzioni previste per la violazione delle regole sull'intermediazione, quando la gravità della condotta non sia tale da rilevare ex art. 603-bis c.p., perché ad es. non svolta in contesto professionale, cioè essenzialmente di un'associazione a delinquere).

⁶⁴ Se ne veda un primo commento nella versione di questo lavoro apparsa in: E. RIGO (a cura di), op. cit., 95-98.

⁶⁵ Cfr. DDL 2217, presentato il 28 gennaio 2016: documentazione in: <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46433.htm>.

della responsabilità del datore di lavoro –⁶⁶ muove opportunamente nella direzione di valorizzare la «Rete del lavoro agricolo di qualità»⁶⁷ come soggetto promotore di attività di monitoraggio del mercato del lavoro agricolo; di promozione d’iniziativa in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al sommerso ed all’evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale; nonché quale soggetto titolare dal versante pubblico di convenzioni specificamente stipulate con soggetti autorizzati al trasporto di persone, così governando potenzialmente un settore strategico finora monopolizzato dai ‘caporali’⁶⁸. E pure di grande importanza pratica potrebbe essere la previsione di un «apposito piano di intervento ... che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore» (art. 7 d.d.l.).

Si tratta, insomma, di un intervento che aspira a presentarsi come ‘integrato’ in quanto intende coniugare l’aspetto della repressione penale con interventi di politica del lavoro: quest’ultimi sono volti essenzialmente ad estendere l’ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, l’ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, nell’ottica di rafforzare, da un lato, capacità ed efficienza ispettiva e, dall’altro lato, di premiare le imprese che operino in condizioni di regolarità lavoristica, previdenziale e tributaria (ma non con sgravi contributivi, bensì, discutibilmente, con un minor carico di controlli...)⁶⁹.

Quanto il legislatore metta le istituzioni in grado di perseguire realmente questi obiettivi, è tutt’altra storia: la spada di Damocle dell’invarianza finanziaria (art. 8 d.d.l.)⁷⁰ l’ha forse anche già scritta.

A) Circostanza attenuante speciale (art. 1 ddl).

Limitandoci dunque all’analisi della prima parte del disegno di legge, il provvedimento esordisce – fors’anche nell’ottica, esplicitata dalla relazione tecnica, di favorire l’emersione del lavoro nero – con la previsione di una circostanza attenuante speciale e ad effetto speciale (pena diminuita da un terzo alla metà) per «chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o alte utilità trasferite». La collaborazione è dunque ‘richiesta’ a tutto tondo: non solo in funzione di attenuazione dell’offesa, ma per assicurare le prove, per individuare i sodali, per assicurare l’efficacia delle misure patrimoniali. Questa disposizione si pone bensì nel solco delle norme volte a favorire la collaborazione nel contesto della criminalità organizzata; tuttavia, che un provvedimento normativo intitolato a «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura» (dal quale dunque ci si aspetterebbe una strategia ‘olistica’, innanzi tutto e marcatamente extrapenale) esordisca con la previsione di una circostanza attenuante di tal fatta, cui sono estranei fra l’altro limiti temporali di applicabilità⁷¹, potrebbe suscitare qualche vena di disilluso sarcasmo.

⁶⁶ Lacunosa, a nostro avviso, la valutazione di impatto sull’aspetto dell’efficienza dello strumento penale; cfr. *l’Analisi di impatto della regolamentazione*, in *Atto Senato* n. 2217, XVII Legisl., Disegni di legge e relazioni. Documenti, partic. Sezione 5, p. 26. Nel delineare «vantaggi e svantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti ed indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione», si menziona laconicamente la valutazione delle amministrazioni coinvolte, non supportata da nessun dato ‘adeguatamente misurato e quantificato’ (manca ad esempio una valutazione dei costi ‘ribaltati’ dei procedimenti penali instaurati, specialmente rispetto ai quali l’arresto iniziale sia seguito dalla mancata conferma del vaglio giudiziario; come pure mancano dati di spesa dei controlli effettuati e di stima di quelli potenzialmente da instaurare in ragione del potenziamento delle funzioni della Rete; mancanza praticamente ininfluenza, peraltro, data la clausola dell’invarianza finanziaria: si faranno le nozze coi fichi secchi).

⁶⁷ Organo permanente di coordinamento delle politiche di contrasto a caporalato e lavoro nero in agricoltura, istituito con d.l. n. 91/2014 conv con modif. in l. 116/2014.

⁶⁸ Cfr. *infra*, nota 73.

⁶⁹ Cfr. *infra*, nota 71.

⁷⁰ Il problema affligge anche la proposta congiunta dei sindacati (FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL), in sé opportuna, di prevedere incentivi all’adesione alla rete, prevedendo che «l’ammissione alla Rete del lavoro agricolo consente alle imprese che assumono tramite la Rete stessa di beneficiare di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata».

⁷¹ Non è previsto che la collaborazione debba avvenire entro una determinata fase processuale, salvo il limite logico dell’anteriorità alla sentenza di condanna. Diversamente tuttavia risulta da un commento espresso nella *l’Analisi di impatto della regolamentazione*, cit., Sezione I, p. 22, che richiede una collaborazione «prima che tale risultato sia autonomamente conseguito dagli inquirenti stessi» (ma è affermazione non coordinata con il dato testuale della norma da introdurre).

B) Arresto obbligatorio in flagranza (art. 2 ddl).

Nel segno della tetragona intransigenza dell'attività di repressione contro i presunti autori del reato, anche la fattispecie dell'art. 603-bis c.p. è inserita nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Questo elemento, che anche sotto il profilo del regime processuale assimila il reato di sfruttamento al delitto di schiavitù, potrà essere utilmente quanto discutibilmente piegato ad ottenere proprio quelle forme di collaborazione (essenzialmente probatoria) sollecitate dalla previsione sostanziale poc'anzi menzionata, quella della circostanza attenuante⁷².

In effetti, si deve considerare come lo stato di flagranza, in questo tipo di reati, sia essenzialmente riferibile a situazioni nelle quali sono identificati i trasportatori o i controllori della forza-lavoro sfruttata, direttamente presenti 'sul campo'; cioè, molto spesso o quanto meno non di rado, gli esecutori materiali che si trovano ai livelli inferiori nella catena degli autori del *sistema* di sfruttamento; i pesci piccoli, insomma, dai quali tanto più facilmente, forse, si potrebbe ottenere una collaborazione una volta ch'essi vedano subito aprirsi per loro le porte della detenzione pre-cautelare. Infine, non si può tacere la documentata constatazione che agli arresti in flagranza per questo reato, soprattutto nel Mezzogiorno, non vi è stata «pari corrispondenza all'esito del vaglio giurisdizionale»⁷³. Non si intravedono ragioni cogenti per preconizzare un più radioso futuro per la previsione in discorso, dal punto di vista dell'efficacia; la contraria opinione espressa nella Analisi di Impatto, tautologica se non contraddittoria con le premesse, appare quantomeno discutibile⁷⁴.

C) Confische (artt. 1, 3 ddl)

Come si è accennato, uno dei principali scopi politico-criminali perseguiti con il provvedimento proposto è quello di soffocare il fenomeno da combattere colpendo l'arricchimento criminoso che esso genera o che ad esso variamente si riconnette. In questa prospettiva, lo strumento della confisca è valorizzato in tutte le sue forme.

a) Confisca obbligatoria: è sempre obbligatoria la confisca del prezzo, prodotto o profitto, così come delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. Quanto al prezzo del reato, a parte i dubbi di pertinenza alla realtà criminologica cui ha riguardo la fattispecie incriminatrice cui accede, si tratta in realtà di una previsione inutile, perché la confisca del prezzo è obbligatoria già in virtù della fattispecie generale di cui all'art. 240 cpv. c.p., tuttora vigente. Quanto alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, la previsione della obbligatorietà della confisca potrebbe rivelarsi problematica per le ragioni già illustrate *retro* in relazione al caso in cui la misura abbia ad oggetto i mezzi di trasporto (§ 3.6). Quanto a questi mezzi, l'obiezione potrebbe essere ridimensionata soltanto qualora sia organizzato un servizio veramente efficiente di trasporto nel contesto delle azioni coordinate dalla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità (cfr. art. 6, co. 1 lett. *f* del d.d.l. in esame)⁷⁵.

Si può qui aggiungere che sarebbe pure inopportuna una confisca avente ad oggetto, ad esempio, le bottiglie d'acqua destinate al sollievo dei lavoratori sfruttati (ma la questione si pone soprattutto per il momento in cui deve essere disposto un sequestro finalizzato a tale misura): questi oggetti potrebbero in astratto rispondere al paradigma concettuale delle cose oggetto di confisca, in quanto abbiano reso possibile un'esecuzione delle condotte criminose che altrimenti non avrebbe potuto essere attuata, o non nella forma e misura volute dall'agente (perché i lavoratori, ad esempio, sarebbero morti di calore sotto il solleone).

b) Confisca per equivalente. Quando non sia possibile la confisca in forma diretta, è prevista quella per equivalente, cioè sui beni di cui il reo ha la disponibilità «per un valore corrispondente

⁷² Esplicitamente in tal senso l'*Analisi di impatto della regolamentazione*, cit., Sezione 4, p. 25.

⁷³ Cfr. testualmente l'*Analisi di impatto della regolamentazione*, cit., Sezione 1, p. 19.

⁷⁴ *Analisi di impatto della regolamentazione*, cit., Sezione 4, p. 25.

⁷⁵ Tale disposizione prevede l'inserimento nell'art. 6 della l. 116/2014 già citata, di un comma *7-bis*, ai sensi del quale «I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo».

al prodotto, prezzo o profitto del reato».

Sia la confisca diretta sia quella per equivalente sono riferite al solo autore del reato (od al concorrente), in quanto ne sono esclusi i terzi estranei. Si ribadisce così, in modo forse superfluo, la previsione dell'art. 240, co. 3 c.p.. Pertanto, ai fini dell'efficacia della misura sembra decisivo stabilire se il datore di lavoro sia o meno soggetto attivo del reato; un aspetto, questo, sul quale il provvedimento non prende posizione, nonostante si tratti del principale nodo critico dell'attuale disciplina.

c) *Confisca 'allargata'*. Anche il reato d'intermediazione illecita viene compreso nel nutrito elenco di quelli per i quali può operare la confisca delle utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare od avere la disponibilità a qualsiasi titolo, allorché il valore sia sproporzionato al reddito od all'attività economica. Anche su questa previsione (art. 3 del d.d.l.) può essere avanzato qualche dubbio. Innanzi tutto, se l'inclusione è operata sul presupposto della realizzazione del reato nel contesto della cd. criminalità organizzata di natura mafiosa, essa finisce con l'essere superflua, perché lo strumento sarebbe già applicabile a diritto vigente. In secondo luogo e più in generale, il requisito della sproporzione fra beni di provenienza ingiustificata e reddito del condannato potrebbe finire con il determinare un'applicazione disuguale della misura, pregiudicandone correlativamente l'efficacia. Tale sproporzione, infatti, potrebbe essere accertata plausibilmente nei confronti degli intermediari-persone fisiche, coloro che fanno – per così dire – il lavoro sporco nei campi: verosimilmente, chi si trova sui gradini meno elevati della catena di sfruttamento. Ben più complesso potrebbe risultare l'accertamento di quel requisito nei confronti di quegli intermediari, specialmente enti collettivi, l'importo dei cui redditi potrebbe essere largamente idoneo ad escludere qualsiasi sproporzione, anche per via del fatto che non si può escludere ch'essi operino in tutto od in parte nel contesto dell'economia legale: si pensi ad una grande catena di distribuzione. E ciò anche quando non sia possibile dimostrarne la provenienza: quest'ultimo è un requisito necessario ma non sufficiente a disporre la confisca allargata, essendo comunque la sproporzione requisito parimenti imprescindibile.

Riassumendo, anche tenuto conto di quanto già osservato in precedenza (§ 3.6), v'è da dubitare che una così rigorosa estensione delle ipotesi di confisca già previste, in particolare, per fenomeni di criminalità organizzata, possa dispiegare una spiccata, *autonoma* efficacia nei confronti di un fenomeno che attiene ad un vero e proprio sistema di produzione. I profitti che costituiscono parametro del giudizio di sproporzione saranno infatti necessariamente quelli derivanti non soltanto da un'accumulazione intrinsecamente illecita, come nel caso della criminalità organizzata *tout court* (cioè i profitti derivanti dalla perpetrazione 'professionale' di reati suscettibili di produrli), ma da un'attività economica anche lecita, esercitata di regola in forma imprenditoriale.

D) Responsabilità degli enti collettivi (art. 4 d.d.l.).

Il disegno di legge viene incontro agli auspici concordi dei commentatori, prevedendo la responsabilità da reato degli enti collettivi nel cui interesse o a cui vantaggio il reato di intermediazione sia commesso. Sarà ovviamente necessario che la persona fisica cui è imputato il reato sia dipendente dell'impresa, in posizione apicale o meno. L'efficacia della previsione dipenderà, pertanto, dalla possibilità di dimostrare l'esistenza di questo rapporto organico, che può variare a seconda delle caratteristiche strutturali della filiera produttiva che viene di volta in volta in considerazione.

Se questa forma di responsabilità sarà presa sul serio, come si dovrebbe auspicare, si dovrà mettere in conto un pesante intervento della magistratura penale in interi settori produttivi. Chi scrive non è in grado di valutare se questo sia un male sotto forma di bene, o viceversa.